

Bruxelles, 20.11.2018
COM(2018) 749 final

2018/0387 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del
Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva
2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 12 settembre 2018 il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettere del 14 settembre 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 285 della direttiva IVA, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio¹ possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari non supera i 5 000 EUR. Poiché il Belgio non si è avvalso di tale opzione, ciò ha comportato l'applicazione di una soglia particolarmente bassa, che nel 2012 corrispondeva a 5 580 EUR.

Con la decisione 2013/53/UE del Consiglio² il Belgio è stato autorizzato, su sua richiesta, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR fino al 31 dicembre 2015. Tale decisione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio³.

Il Belgio ha ora chiesto la proroga di tale misura per un ulteriore periodo limitato. Il Belgio sostiene che la misura speciale riduce gli oneri amministrativi per i soggetti passivi e per le autorità fiscali. Essa contribuisce pertanto a semplificare la riscossione dell'imposta, conformemente a quanto disposto all'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA. La misura è e resterà del tutto facoltativa per i soggetti passivi.

Secondo il Belgio, alla fine del 2017 si sono avvalsi della misura speciale circa 142 000 contribuenti, ossia il 15 % di tutti i contribuenti registrati. L'incidenza della misura speciale sul gettito IVA resta trascurabile.

¹ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67.

² Decisione di esecuzione 2013/53/EU del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

Considerato il potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali senza un'incidenza sostanziale sul gettito IVA complessivo, si propone di prorogare la deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

La Commissione ha recentemente proposto⁴ una modifica degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese. È pertanto possibile che una direttiva recante modifica di tali articoli entri in vigore e fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le relative disposizioni nazionali di attuazione. Se tale data sarà fissata prima della scadenza della deroga il 31 dicembre 2021, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Lussemburgo⁵ è stata concessa una soglia di 30 000 EUR, all'Estonia⁶ una soglia di 40 000 EUR, all'Italia⁷ una soglia di 65 000 EUR, alla Croazia⁸ una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia⁹ una soglia di 40 000 EUR e alla Romania¹⁰ una soglia di 88 500 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel

⁴ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).

piano d'azione sull'IVA¹¹ e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017¹², la proposta della Commissione sui regimi per le PMI¹³ è stata presentata di recente.

Si propone pertanto di concedere la misura di deroga fino al 31 dicembre 2021 o fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa¹⁴, che invita gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte, Bruxelles, 7.4.2016, COM(2016) 148 final.

¹² Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende, Strasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 710 final.

¹³ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

¹⁴ COM(2008)394 del 25 giugno 2008.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dal Belgio e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere per altri tre anni una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza incidere sostanzialmente sul gettito complessivo dell'IVA. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di temporaneità ossia un termine automatico.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio² il Regno del Belgio era stato autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 2015 una misura speciale intesa ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR. Tale autorizzazione è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio³.
- (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 12 settembre 2018 il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura speciale per un periodo limitato.
- (3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 14 settembre 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Belgio. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (4) Secondo il Belgio la misura speciale riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e contribuisce pertanto a semplificare la riscossione dell'imposta, conformemente a quanto disposto all'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. La misura è e resterà interamente facoltativa per i soggetti passivi.
- (5) Considerato il potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale senza

¹ GU 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione 2013/53/EU del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

che ciò incida in modo sostanziale sul gettito IVA complessivo da generare, si propone di prorogare la deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

- (6) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga (il 31 dicembre 2021) entri in vigore una direttiva recante modifica di tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Belgio deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio⁴.
- (8) La decisione 2013/53/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/53/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2013 fino alla prima delle due date seguenti:

- a) 31 dicembre 2021;
- b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese."

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).